

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 737 del 29 maggio 2017

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Adeguamento del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola e selezione progetti annualità 2018. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR/CR n. 47 del 08/05/2017.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

La normativa comunitaria del settore vitivinicolo prevede degli stanziamenti di risorse per l'applicazione delle misure previste dal Piano di sostegno di ciascun Stato membro. Con il presente atto si adotta il bando per la selezione dei progetti per l'annualità 2018 e si aprono i termini per la presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti dalla V^a annualità di operatività del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, periodo di programmazione 2014-2018.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che ha abrogato tra l'altro il regolamento (CE) n. 1234/2007, ha mantenuto anche per l'attuale periodo di programmazione, cioè dalla campagna 2013/2014 alla campagna 2017/2018, i programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo.

L'articolo 46 del predetto regolamento riporta le linee quadro inerenti al regime di aiuti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

Con il regolamento delegato (UE) 2016/1149 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, la Commissione europea ha rispettivamente integrato il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dato applicazione allo stesso per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

Con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 03 marzo 2017 sono state adottate norme a livello nazionale per l'attuazione della misura nell'ambito del programma nazionale di sostegno alla viticoltura, prevedendo che le Regioni predispongano ed attuino, nei territori di competenza, specifici piani.

Lo stesso Ministero ha inviato alla Commissione europea entro la data limite del 1 marzo, il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo programmazione 2014-2018 (di seguito PNS), adeguato alle nuove disposizioni sopra richiamate; PNS su cui si è espressa con una presa d'atto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 20 aprile 2017.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 11 marzo 2014, è stato adottato il Piano di ristrutturazione e riconversione viticola per il periodo di operatività del "Programma nazionale di sostegno", di cui all'articolo n. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013, in applicazione del Decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15938 e del PNS presentato alla Commissione europea il 1 marzo 2014; sulla base di tale deliberazione sono state quindi adottate, da tale data, le aperture annuali di bando per gli aiuti previsti dalla misura in oggetto.

I risultati ottenuti con il Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione viticola in tutti questi anni sono stati rilevanti, in quanto hanno contribuito significativamente alla ristrutturazione del patrimonio viticolo regionale, consentendo così di adeguare l'offerta enologica ai mutamenti dei gusti dei consumatori e di impostare dei modelli viticoli (sesti d'impianto e forme di allevamento) funzionali ad un maggiore livello di meccanizzazione delle operazioni di campagna, sempre nell'ottica del miglioramento qualitativo delle produzioni.

In ordine alla novellazione delle disposizioni unionali e nazionali, si è quindi provveduto alla revisione della applicazione del PNS a livello regionale, ridefinendo le modalità di gestione finanziaria - derivate dal venir meno della possibilità di erogare il contributo totalmente in forma anticipata - della dimostrazione della spesa e del sistema sanzionatorio; operazione in cui sono stati coinvolti i diversi enti ed organismi della filiera vitivinicola.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2017, n. 1715, è stato assegnato al Veneto per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, per l'annualità 2018, un importo di € 16.224.250,00 €; al fine quindi di creare le condizioni che consentano di rispettare i tempi e le scadenze definite per l'effettuazione dei pagamenti annuali relativi agli aiuti previsti dal Piano, con il presente provvedimento si dispone anche l'apertura dei termini per la presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la V annualità di operatività del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, prevedendo altresì quale termine ultimo il 30 giugno 2017.

Per quanto attiene alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento relativo all'attuazione del presente provvedimento, inclusa l'adozione della modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori, dovrà provvedere, ai sensi della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA, in quanto organismo pagatore anche per gli aiuti alla ristrutturazione dei vigneti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Considerato che anche quest'anno l'accesso al bando della ristrutturazione è concomitante con il periodo in cui i viticoltori attivano le procedure per il rinnovo del loro potenziale viticolo, potrebbero verificarsi - come nel passato - difficoltà per i competenti uffici di AVEPA di concludere le istruttorie per il rilascio dei titoli d'impianto nei tempi previsti per la verifica dei requisiti di ammissione ai benefici della presente misura.

Al fine quindi di non pregiudicare l'accesso ai benefici delle aziende che sono nelle condizioni di cui sopra, AVEPA è autorizzata a istruire con priorità le istanze di rinnovo del potenziale viticolo, che sono collegate alle domande di ammissione ai benefici del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Va infine ricordato che l'art. 9 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017, prevede le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari cui i produttori accedono a seguito di un'estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente (per la Regione del Veneto il Servizio fitosanitario regionale).

Riguardo a ciò, c'è da evidenziare che in Veneto in questi ultimi anni non è stato adottato, dal competente Servizio fitosanitario regionale, alcun provvedimento di estirpazione obbligatoria. Tuttavia, in forma prudenziale, si ritiene nel caso si dovessero verificare eventuali necessità, di ammettere ai benefici le istanze di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria in via prioritaria, fermo restando il limite massimo previsto a vantaggio di tale priorità del 15% dei fondi assegnati.

Ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/1991 e s.m.i. la Giunta regionale con la deliberazione del 8 maggio 2017, n. 47/Cr, ha quindi adottato lo schema di bando che è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, per acquisire il parere previsto dal citato articolo.

Così come previsto dall'articolo 37 della L.r. 1/1991 la Terza Commissione consiliare nella seduta del 17 maggio 2017, ha esaminato la predetta deliberazione Cr n. 47/2017 e si è espressa favorevolmente con parere n. 202, prot. n. 0012126, proponendo alcune modifiche al criterio di selezione "5.1.2 Produzioni specifiche" che si ritiene di accogliere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione tra l'altro del regolamento CE n. 1234/2007;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO il Decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 03 marzo 2017 "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTA la Circolare AGEA Coordinamento del 7 aprile 2017, n. 31081, - vitivinicolo - "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all'istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003 relativa all'attuazione nella Regione del Veneto della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 relativa al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 314 del 11 marzo 2014, con la quale la Giunta Regionale ha adottato il Piano di ristrutturazione e riconversione viticola per il periodo di operatività del "Programma nazionale di sostegno", di cui all'articolo n. 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e contestualmente aperto i termini per la presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la prima annualità di operatività;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la propria deliberazione/Cr n. 47 del 8 maggio 2017 con cui la Giunta regionale ha adottato lo schema di bando che è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91 e s.m.i. per l'espressione del parere previsto nel citato articolo;

VISTO il parere n. 202 del 17 maggio 2017, prot n. 0012126 del 19 maggio 2017, con il quale la terza Commissione consiliare permanente ha espresso, a maggioranza, parere favorevole, proponendo alcune modifiche che si ritiene di accogliere;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, l'adeguamento del Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per il periodo 2014/2018 in applicazione delle disposizioni recate dal regolamento UE n. 1308/2013, approvato con DGR n. 314 del 11 marzo 2014;
2. di approvare l'**allegato A**, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, contenente i criteri e le disposizioni applicative e procedurali per l'attuazione del regime di aiuti di cui al punto 1;
3. di disporre che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento e fino al 30 giugno 2017 sono aperti i termini di presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti del PNS - annualità 2018;
4. di prendere atto che la pianificazione finanziaria relativa al PNS - annualità 2018 per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti investimenti è pari a € 16.224.250,00;
5. di incaricare la Direzione Agroalimentare a provvedere all'eventuale aggiornamento degli elementi tecnici relativi alle schede di bacino riportati nel Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola in relazione anche ad eventuali modifiche dei disciplinari di produzione delle DO e/o IGT, successive all'adozione del presente provvedimento, ed adempiere alle competenze tecniche previste dalla vigente normativa in ordine al coordinamento della presente misura e al raccordo operativo e di monitoraggio con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.